



COMUNE DI MEDIGLIA

COPIA

Delibera N. 72 del 25-07-2023

Oggetto: **L. 29 DICEMBRE 2022 N. 197 - DEFINIZIONE AGEVOLATA CARTELLE ESATTORIALI - ART. 17BIS D.L. 34/2023, CONVERTITO IN L. 56/2023 - ESTENSIONE DELLO STRALCIO E DELLA ROTTAMAZIONE DEI RUOLI ALLE INGIUNZIONI ED AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI EMESSI DAI COMUNI NON ADESIONE DA PARTE DEL COMUNE**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno **duemilaventitre** addì **venticinque** del mese di **luglio** alle ore **20:15** circa, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con le modalità previste dal Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale, con l'intervento dei:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENTE/ASSENTE
Fabiano Giovanni Carmine	Sindaco	Presente
Bonfanti Alessandro	Vicesindaco	Presente
Baeli Elisa Roberta	Assessore	Assente
Simone Rosa	Assessore	Presente
Boerchi Francesco	Assessore	Presente
Biraghi Ferdinando	Assessore Esterno	Presente

Assume la presidenza il Sindaco Giovanni Carmine Fabiano
Assiste il Segretario Comunale: Enrico Antonio Cameriere

**OGGETTO: L. 29 DICEMBRE 2022 N. 197 – DEFINIZIONE AGEVOLATA CARTELLE ESATTORIALI – ART. 17BIS D.L. 34/2023, CONVERTITO IN L. 56/2023 – ESTENSIONE DELLO STRALCIO E DELLA ROTTAMAZIONE DEI RUOLI ALLE INGIUNZIONI ED AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI EMESSI DAI COMUNI
NON ADESIONE DA PARTE DEL COMUNE**

COMUNE DI MEDIGLIA

(Città Metropolitana di Milano)

LA GIUNTA COMUNALE

Su conforme proposta del Sindaco Giovanni Carmine Fabiano;

Visto l'art. 1, comma 222 L. 29 dicembre 2022 n. 197 (Legge di Bilancio 2023), il quale dispone che *«sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali»;*

Visto il successivo comma 227 L. 29 dicembre 2022 n. 197, il quale dispone che, *«relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all' articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute»;*

Visto altresì il successivo comma 228 L. 29 dicembre 2022 n. 197, il quale dispone che, *«relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all' articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute»;*

Considerato che lo stralcio parziale delle cartelle fino ad € 1.000,00 introdotto nella Legge di Bilancio 2023 ha rappresentato la riedizione della norma dettata dall'art. 4, comma 1 D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito in L. 17 dicembre 2018 n. 136, con cui era già stato disposto l'automatico annullamento, alla data del 31 dicembre 2018, dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, fino ad € 1.000,00, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;

Considerato peraltro che – a differenza di quanto disposto dal sopra citato art. 4 D.L. 119/2018, convertito in L. 136/2018 – la definizione agevolata delle cartelle fino ad € 1.000,00, introdotta dalla L. 197/2022 in relazione ai ruoli predisposti dagli Enti locali, non prevedeva inizialmente l'automatico annullamento dei debiti residui, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, bensì la sola possibilità per i contribuenti di estinguere il debito iscritto a ruolo senza pagare sanzioni ed interessi di mora, inclusi negli stessi ruoli, rimanendo comunque dovuto il capitale ed il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento, ad eccezione delle sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, in relazione alle quali lo stralcio operava solo con riferimento agli interessi;

Considerato che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 229 L. 197/2022, lo stralcio parziale delle cartelle fino ad € 1.000,00 avrebbe dovuto operare *ex lege* per i Comuni, fatta salva la possibilità per questi ultimi di non aderire alla procedura introdotta dai sopra citati commi 227 e 228, mediante provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti;

Considerato che l'impianto normativo sopra richiamato è poi stato profondamente modificato dall'art. 3bis, comma 1, lett. e) D.L. 198/2022, convertito in L. 14/2023 (Milleproroghe 2023), che ha introdotto i commi 229 bis, 229 ter e 229 quater alla L. 197/2022, i quali – dopo avere spostato al 31 marzo 2023 il termine entro cui i Comuni e gli altri Enti territoriali avrebbero dovuto aderire allo stralcio dei carichi di propria competenza – avevano altresì previsto che gli Enti locali avrebbero potuto disporre l'annullamento completo dei debiti di importo residuo fino a mille euro, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;

Considerato che con Deliberazione di C.C. del 26/01/2023 n. 12, il Comune di Mediglia ha stabilito di non aderire allo stralcio parziale delle cartelle fino ad € 1.000,00 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;

Visto, altresì l'art. 1, comma 231 L. 29 dicembre 2022 n. 197, il quale ha disposto che *«fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento»*;

Considerato che, in relazione a tale forma di definizione agevolata delle cartelle esattoriali, denominata *«rottamazione quater»*, il Legislatore non ha previsto alcuna possibilità per gli Enti locali di intervenire a limitare l'annullamento delle sanzioni e degli interessi riportati nelle cartelle esattoriali, creando di conseguenza un notevole danno agli Enti non interessati ad accordare tale forma di definizione agevolata, considerato in particolare che gli importi sgravati fanno riferimento anche ad atti impositivi notificati in anni recenti;

Considerato altresì che – a seguito dell'approvazione delle diverse forme di definizione agevolata previste nell'ambito della Legge di bilancio 2023 – si era da subito posto il problema di quale trattamento dovesse essere accordato alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi non affidati dagli Enti Locali all'Agente Nazionale della riscossione e si era quindi da subito evidenziata l'opportunità di introdurre una modifica normativa che permettesse agli Enti Locali di scegliere non solo di aderire agli interventi di cancellazione parziale dei ruoli di minore entità, ma anche di estendere la rottamazione e gli altri strumenti di definizione agevolata ai propri atti di riscossione non iscritti a ruolo coattivo;

Dato atto che tale modifica normativa è stata introdotta dall'art. 17bis L. 26 maggio 2023 n. 56, di conversione del D.L. 30 marzo 2023 n. 34, il quale ha disposto che:

«1. Gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227, 229-bis e 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 che dispone l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 231, della citata legge n. 197 del 2022 gli enti territoriali stabiliscono anche:

a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;

b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi avanti ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

3. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

5. Si applicano i commi 240, ove compatibile, 246 e 247 dell'articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022»;

Considerato quindi che, a fronte del nuovo quadro normativo derivante dalle modifiche alla Legge di Bilancio 2023 introdotte dall'art. 17bis D.L. 34/2023, convertito in L. 56/2023, le diverse forme di definizione agevolata di cui all'art. 1, commi 227, 229bis e 231 L. 197/2022 operano *ex lege* per la sola riscossione coattiva affidata ad Agenzia Entrate-Riscossione, mentre per le entrate riscosse direttamente da parte dagli Enti Locali o dalle proprie partecipate, così come dai concessionari locali, mediante le ingiunzioni di pagamento e gli accertamenti immediatamente esecutivi, la normativa ha rimesso ai Comuni la facoltà di introdurre l'eventuale definizione agevolata degli importi dovuti, mediante deliberazione di Consiglio Comunale di natura regolamentare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e, quindi, entro il 29 luglio 2023;

Evidenziato quindi che le modalità di riscossione adottate dal Comune di Mediglia che, negli anni dal 2000 al 2015 (per i carichi fino ad € 1.000,00), nonché per il periodo dal 2000 al 2022 (per i carichi superiori ad € 1.000,00), ha utilizzato sia il ruolo coattivo (affidando la conseguente attività all'attuale Agente Nazionale della Riscossione), sia l'ingiunzione fiscale e di pagamento di cui al R.D. 639/1910 e di cui alla L. 689/1981, nonché gli avvisi di accertamento immediatamente esecutivi – rendono necessaria l'adozione di un apposito

provvedimento da parte del Comune per aderire alle procedure di definizione agevolata di cui all'art. 1, commi 227, 229*bis* e 231 L. 197/2022, così come modificato dall'art. 17 *bis* D.L. 34/2023, convertito nella L. 56/2023, in relazione ai provvedimenti di riscossione notificati direttamente da parte del Comune o da parte di propri concessionari locali;

Considerato peraltro che l'estensione delle diverse forme di definizione agevolata introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 alle entrate riscosse direttamente da parte dagli Enti Locali o dalle proprie partecipate, così come dai concessionari locali, mediante le ingiunzioni di pagamento e gli accertamenti immediatamente esecutivi, appare suscettibile di determinare ulteriori pesanti riflessi sul bilancio comunale, non essendo previsto nessun trasferimento compensativo da parte dello Stato a fronte delle minori entrate derivanti all'Ente;

Considerato che il Comune non intende per tali ragioni adottare le procedure di definizione agevolate stabilite dall'art. 1, commi 227 e 229 *bis* L. 197/2022, così come modificato dall'art. 17 *bis* D.L. 34/2023, convertito dalla L. 56/2023, in relazione ai carichi della riscossione forzata derivanti da ingiunzioni fiscali e di pagamento emessi dal Comune o dai propri concessionari locali, per non arrecare un ulteriore danno alle procedure esecutive e di riscossione poste in essere da parte del Comune o dal proprio concessionario locale, ma soprattutto per non introdurre un sostanziale condono, che – soprattutto in materia tributaria – potrebbe incidere sulla certezza dei rapporti tra Ente impositore e contribuente;

Considerato che, come si è visto sopra, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 17*bis* D.L. 34/2023, convertito in L. 56/2023, all'art. 1, commi 227, 229*bis* e 231 L. 197/2022, la normativa nazionale prevede che il Comune debba disporre l'adesione alle procedure di definizione agevolata con Delibera del Consiglio comunale, mentre non prevede l'adozione di alcun provvedimento da parte del Comune, nell'ipotesi in cui non sia necessario aderire alle stesse;

Vista la nota di approfondimento predisposta dall'IFEL in data 16 giugno 2023, nella quale è stato indicato che il provvedimento di adesione alle procedure di definizione agevolata stabilite dall'art. 1, commi 227 e 229*bis* L. 197/2022, così come modificato dall'art. 17*bis* D.L. 34/2023, convertito in L. 56/2023, dovrebbe essere adottato da parte del Consiglio Comunale, mentre nessun provvedimento dovrebbe essere approvato in caso di mancata adesione alle nuove forme estensive di definizione agevolata dedicate agli Enti Locali;

Ritenuto, in ogni caso opportuno, pur a fronte di tale indicazione fornita da IFEL, di disporre espressamente che il Comune non accederà alle definizioni agevolate di cui all'art. 1, commi 227, 229*bis* e 231 L. 197/2022, così come modificato dall'art. 17*bis* D.L. 34/2023, convertito in L. 56/2023, in relazione ai carichi della riscossione forzata derivanti da ingiunzioni fiscali e di pagamento emesse dall'Ente o dai propri concessionari locali, ovvero in relazione agli avvisi di accertamento esecutivi, per evidenziare la natura politica di tale decisione e fornire una corretta informazione ai propri contribuenti ed a tutti gli altri soggetti che potrebbero essere interessati a tali procedure, nonché ai relativi intermediari finanziari, così da semplificare anche l'attività dei propri uffici;

Ritenuto, sotto questo profilo, che, mentre la decisione espressa di accedere alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento e degli avvisi di accertamento esecutivi dovrebbe essere adottata da parte del Consiglio Comunale (comportando una parziale o totale rinuncia alle entrate dell'Ente da definire a livello regolamentare e, quindi, a seguito dell'adozione di un atto rientrante tra quelli di ordinamento dei tributi, che l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 267/2000 rimette alla competenza consiliare), al contrario la decisione di non accedere a tale procedura di stralcio, non comportando alcuna modifica delle entrate da riscuotere da parte del Comune, debba rientrare nelle competenze della Giunta Comunale, costituendo esercizio del potere di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, ai sensi dell'art. 48 e dell'art. 107 D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.L.vo N. 267/2000, allegato sub 1);

Ad unanimità dei presenti,

DELIBERA

Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di confermare, con il presente atto, che il Comune di Mediglia non accederà alle procedure di definizione agevolata di cui all'art. 1, commi 227, 229**bis** e 231 L. 197/2022, così come modificato dall'art. 17**bis** D.L. 34/2023, convertito in L. 56/2023, in relazione ai carichi della riscossione forzata derivanti da ingiunzioni fiscali e di pagamento emesse dall'Ente o dai propri concessionari locali, per non arrecare ulteriore danno alle procedure di riscossione in essere, ma, soprattutto, per non introdurre un sostanziale condono, che – in particolare in materia tributaria – potrebbe incidere sulla certezza dei rapporti tra Ente impositore e contribuente;

Di dare atto che la definizione agevolata prevista dall'art. 1, comma 231 L. 197/2022 in relazione alle somme dovute al Comune sarà attivabile esclusivamente con riferimento ai crediti iscritti a ruolo coattivo nei termini di legge e gestiti da Agenzia Entrate-Riscossione e non invece con riferimento alle ingiunzioni fiscali e di pagamento emesse dall'Ente o dai propri concessionari locali, ovvero agli avvisi di accertamento esecutivi, avendo già stabilito il Comune di non aderire allo stralcio parziale delle cartelle fino ad € 1.000,00 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;

Di adottare il presente atto al fine di fornire una corretta informazione ai propri contribuenti e a tutti gli altri soggetti che potrebbero essere interessati a tali procedure, nonché ai relativi intermediari fiscali, così da semplificare anche l'attività dei propri uffici, esplicitando che la decisione di non accedere alle definizioni agevolate, di cui all'art. 1, commi 227, 229**bis** e 231 L. 197/2022, costituisce una scelta espressa dell'Amministrazione e che Agenzia delle Entrate-Riscossione costituirà di conseguenza l'unico soggetto abilitato a gestire le eventuali richieste di adesione alla definizione agevolata di cui sopra, in relazione ai crediti iscritti a ruolo coattivo dallo scrivente Comune

Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito *internet* istituzionale del Comune, ed assumerà quindi, ai sensi dell'art. 17 *bis*, comma 7 D.L. 34/2023, convertito dalla L. 56/2023, valore di comunicazione legale nei confronti dei contribuenti interessati ad avvalersi delle definizioni agevolate di cui all'art. 1, commi 227, 229 *bis* e 231 L. 197/2022, introdotte dallo stesso art. 17 *bis* D.L. 34/2023, convertito dalla L. 56/2023, anche con riferimento alle entrate locali;

Di dare atto che la presente deliberazione, pur non rientrando tra i provvedimenti previsti dall'art. 13, comma 13**bis** D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze ai soli fini statistici, come confermato dall'art. 1, comma 229**bis** L. 197/2022, introdotto dall'art. 3**bis** D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, convertito in L. 24 febbraio 2023 n. 14;

Con votazione separata

Ad unanimità dei presenti,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.L.vo N. 267/2000.

PARERE:Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 21-07-2023

Il Responsabile del Settore
F.to Fiorini Lucia

PARERE:Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 21-07-2023

Il Responsabile del Settore
F.to Fiorini Lucia

Comune di Mediglia

Delibera n. 72 del 25-07-2023

Approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi art. 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni, da:

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Carmine Fabiano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Enrico Antonio Cameriere

Depositato presso la sede Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune dal 27-07-2023 al 11-08-2023 per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Contestualmente viene comunicata ai Capigruppo Consiliari.

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.L.vo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni, da:

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Enrico Antonio Cameriere

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diventa esecutiva il 06-08-2023 a norma dell'art. 134, comma 3°, del D.L.vo n. 267/2000.

È dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.vo N. 267/2000.

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.L.vo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni, da:

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Enrico Antonio Cameriere